

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorità giudiziaria ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilit  - Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilit  contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilit  contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perch  non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilit  erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615